

commesso, in una misura non inferiore al minimo.

« Tutti i reati, che si commettono col l'uso degli istrumenti, congegni, o materie esplodenti che sopra, sono di azione pubblica, ed alla pena relativa sarà sempre aggiunta la vigilanza speciale della pubblica sicurezza. »

**Presidente.** Lo mantiene, o lo ritira?

**Mecacci.** L'ultimo comma è uguale ad una disposizione del disegno governativo, alla quale l'onorevole presidente del Consiglio, in prima lettura, dichiarò di non poter rinunciare, e perciò io lo dovrei mantenere.

**Presidente.** La Commissione accetta?

**Spirito Francesco, relatore.** La Commissione ritiene che questi reati sieno necessariamente d'azione pubblica, perchè le pene sono così elevate che non può sorgere il dubbio che sieno d'azione privata.

In quanto poi a quello che si è detto circa la inutilità di questo articolo, perchè sarebbe compreso nell'articolo 366 numeri 3 e 4 del Codice penale, è questo un errore, onorevoli colleghi, poichè noi abbiamo inteso che, quando questi reati sono avvenuti, non si debbano fare tante indagini, che sarebbero pericolose, per vedere se vi sia stata intenzione omicida, se vi sia stato pericolo di vita, se la ferita misuri cinque o dieci centimetri, se periti incapacità al lavoro per un giorno o per venti giorni. Sono queste questioni inutili; innanzi alla gravità del fatto basta il fatto stesso. Un solo caso abbiamo dovuto specialmente considerare, cioè il caso che l'esplosione abbia prodotto la morte di una o più persone: allora la pena deve essere dell'ergastolo.

**Presidente.** Onorevole Mecacci, insiste?

**Mecacci.** Per abbreviare la discussione, non insisto.

**Presidente.** Allora pongo a partito l'articolo 4.

(È approvato).

« Art. 5. L'associazione per delinquere, quando ha per iscopo di commettere i delitti preveduti dai precedenti articoli, intesi costituita anche col numero di tre persone. Ad essa sono applicabili tutte le disposizioni del capo II, titolo V del Codice penale, e le pene sono aumentate di un terzo alla metà. »

Anche qui l'onorevole Mecacci propone un emendamento...

**Mecacci.** Lo ritiro.

**Presidente.** L'onorevole Lucchini è iscritto a parlare su questo articolo...

**Lucchini.** Rinunzio! (*Bravo!*)

**Presidente.** Allora pongo a partito l'articolo 5.

(È approvato).

« Art. 6. La istigazione a commettere i delitti preveduti da questa legge è punita con la reclusione da 3 a 5 anni.

« L'apologia dei medesimi delitti è punita con la reclusione da sei mesi a due anni. »

A questo articolo l'onorevole Falconi, insieme con gli onorevoli Mariotti, Capaldo, Centurini, Rubini, De Gaglia, Vienna, Maury, Ruffo e Aguglia, propone il seguente emendamento:

« Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 63 e 64 del Codice penale, eccita pubblicamente a commettere alcuno de' reati contemplati dalla presente legge, è punito ecc. »  
Si tratta di un emendamento di forma.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Possiamo accettarlo.

**Presidente.** Intanto do facoltà di parlare all'onorevole Lucchini. (*Rumori.*)

**Lucchini.** L'osservazione che io volevo fare collima perfettamente con la nuova redazione proposta dall'onorevole Falconi.

L'articolo 6 parla in genere di istigazione a commettere reati e dell'apologia dei medesimi; ma io credo che il proposito della Commissione non sia stato quello di allontanarsi dal concetto del Codice, sarei quindi lieto se accettasse quella nuova redazione, che dovrebbe estendersi anche al capoverso dell'articolo in esame.

**Spirito Francesco, relatore.** La Giunta accetta la nuova redazione proposta dall'onorevole Falconi, perchè era appunto nel suo intendimento che le disposizioni dell'articolo 6 si riferissero a quelle degli articoli 246 e 247 del Codice penale.

**Presidente.** Onorevole Falconi, ha facoltà di parlare.

**Falconi.** Osservo alla Commissione che, anche al secondo comma, dove si parla dell'apologia, si dovrebbe dire:

« Chiunque pubblicamente fa l'apologia